



# Ostacoli tecnici al commercio

Novembre 2019

**L'Accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio («Mutual Recognition Agreement», MRA) prevede il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) degli attestati di conformità per i prodotti industriali. Tali attestati permettono di stabilire se un prodotto rispetta le prescrizioni vigenti e quindi se soddisfa le condizioni richieste per essere immesso sul mercato. L'MRA garantisce che i necessari processi di certificazione o di omologazione indispensabili per immettere un prodotto sul mercato vengano effettuati una volta sola. Assicura inoltre agli attori dell'economia svizzera, in 20 ambiti di produzione diversi, condizioni di accesso al mercato interno europeo analoghe a quelle dei concorrenti dell'UE. Le imprese svizzere traggono beneficio dalla riduzione dei costi e dal risparmio di tempo.**

## Cronologia

- 01.02.2007 entrata in vigore dell'Accordo riveduto
- 01.06.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.05.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.06.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

## Stato del dossier

Dalla sua entrata in vigore, l'MRA è stato periodicamente ampliato: oggi include 20 settori di prodotti. In futuro sono comunque possibili ulteriori complementi a condizione che, riguardo alla rispettiva situazione giuridica nell'UE, le normative svizzere sui prodotti siano equivalenti a quelle vigenti nell'UE. Il 28 luglio 2017 il Comitato misto responsabile dell'attuazione del MRA ha adeguato con immediata entrata in vigore l'Allegato 1 dell'Accordo in sette settori di prodotti nei quali la legislazione tecnica svizzera ed europea è stata riveduta. Trattasi di apparecchi e attrezzature a pressione, apparecchiature radio e di telecomunicazione, apparecchi in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica, strumenti di misura, ascensori nonché esplosivi per uso civile. Con l'ulteriore modifica del 22 dicembre 2017, l'accesso reciproco ai rispettivi mercati viene mantenuto anche negli ambiti dei dispositivi medici, dei dispositivi di protezione individuale, degli apparecchi a gas e degli impianti a fune.

L'Accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio contempla oggi i 20 seguenti settori di prodotti e regolamenti:

- macchine
- dispositivi di protezione individuale
- giocattoli
- dispositivi medici
- apparecchi a gas e caldaie

- apparecchi a pressione
- apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
- apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
- macchine e materiali per cantieri
- strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
- veicoli a motore
- trattori agricoli o forestali
- buona pratica di laboratorio (BPL)
- ispezioni della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMP) e certificazione delle partite di medicinali
- prodotti da costruzione
- ascensori
- biocidi
- impianti a fune
- esplosivi per uso civile

## Contesto

Tra le prescrizioni tecniche relative ai prodotti (proprietà, imballaggio, etichettatura), ai processi (di fabbricazione, trasporto, immagazzinamento, confezionamento) o all'omologazione nei Paesi di origine e di destinazione possono esserci delle differenze. Queste regolamentazioni non uniformi e il non riconoscimento dei rispettivi certificati di conformità (esami, certificazioni, ispezioni, omologazioni e ammissioni) rappresentano notevoli ostacoli tecnici, o non tariffari,

al commercio internazionale. Nell'ambito del mercato interno europeo l'UE ha armonizzato le norme in numerosi settori. Al fine di evitare che le imprese svizzere siano costrette a fabbricare due versioni di uno stesso prodotto – l'una per il mercato svizzero e l'altra per quello europeo – il Consiglio federale ha deciso, dopo il «no» all'ingresso nello Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, di adattare autonomamente, e in larga misura, le prescrizioni tecniche svizzere a quelle applicate nell'UE.

### **Contenuto**

L'adeguamento autonomo della legislazione nazionale non permette, da solo, di abolire tutti gli ostacoli tecnici al commercio. Senza il mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità, i prodotti svizzeri previsti per il mercato dell'UE continuerebbero a essere assoggettati all'obbligo di un doppio esame di conformità, una prima volta da parte di un organo di certificazione in Svizzera e una seconda volta nell'UE. L'Accordo, entrato in vigore il 1° giugno 2002 nell'ambito degli Accordi bilaterali I, serve appunto a stabilire, per tutte le categorie di prodotti contemplati, il reciproco riconoscimento degli esami di conformità svolti sia in Svizzera sia nell'UE. Si devono in particolare distinguere due casi:

- Un unico esame di conformità per tutte le categorie di prodotti per le quali l'Accordo prevede l'equivalenza tra la legislazione svizzera e la normativa europea. I certificati di conformità possono essere rilasciati da una delle parti, ai sensi delle prescrizioni applicabili in Svizzera o nell'UE, e sono automaticamente riconosciuti dall'altra parte, a prescindere dal fatto che la valutazione sia stata eseguita in Svizzera o nell'UE.
- Nei campi non coperti dal principio dell'equivalenza, rimane obbligatoria la doppia certificazione: una prima mirante a stabilire la conformità alle prescrizioni svizzere e una seconda alle norme dell'UE. Entrambi gli esami possono comunque essere svolti da un unico organo di valutazione. Ciò significa che un fabbricante svizzero può far sottoporre il proprio prodotto a un esame di conformità per l'esportazione nell'UE presso un organismo autorizzato in Svizzera, anche in base alle prescrizioni dell'UE.

Per quanto l'Accordo sia suscettibile di evolvere, solamente le categorie di prodotti armonizzati all'interno dell'UE possono essere incluse nell'Accordo. Un passo importante nel quadro di questo Accordo è stato fatto al momento dell'abolizione, nel 2007, dell'iniziale limitazione dell'MRA alle merci originarie delle parti

contraenti. Come conseguenza, nell'UE vengono ora riconosciute anche le valutazioni di conformità di prodotti extraeuropei effettuate in Svizzera.

Parallelamente all'MRA con l'UE è stato concluso un MRA con gli Stati membri dell'AELS/SEE (Convenzione AELS, Allegato I). Le disposizioni coincidono con quelle dell'MRA concluso tra la Svizzera e l'UE, che ha permesso di raggiungere un'uniformità normativa per la Svizzera e per tutto il SEE (ossia UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Inoltre, grazie a una modifica dell'Allegato I della Convenzione AELS introdotta nel 2009, gli adeguamenti del campo di applicazione dell'MRA Svizzera-UE si applicano automaticamente anche all'Allegato I della Convenzione AELS.

### **Portata dell'Accordo**

L'Accordo riveste notevole importanza dal punto di vista economico. In linea di massima, le imprese traggono beneficio dalla riduzione dei costi e dal risparmio di tempo quando decidono di immettere un nuovo prodotto sul mercato europeo, risultano così più concorrenziali e, di riflesso, l'occupazione in Svizzera si rafforza. L'importazione agevolata di prodotti dall'UE allarga il ventaglio di offerte e contribuisce a tenere bassi i prezzi. L'Accordo contempla la maggior parte dei prodotti industriali e torna a vantaggio di settori orientati all'esportazione quali la metalmeccanica, l'elettronica, i prodotti e i dispositivi medici, gli strumenti di misura, la metallurgia, la chimica nonché l'industria farmaceutica. In base alle stime della Segreteria di Stato dell'economia SECO, nel 2016 il volume delle esportazioni interessate dall'Accordo è stato di oltre 74 mia. CHF. Queste cifre includono i prodotti farmaceutici e chimici, per i quali l'Accordo copre solo una parte della valutazione della conformità («Buone prassi di fabbricazione» e «Buone prassi di laboratorio»). Secondo le stime dell'industria, il solo riconoscimento delle ispezioni delle «Buone prassi di fabbricazione» permette alle imprese svizzere di risparmiare da 150 a 300 mio. CHF all'anno. I vantaggi legati alla commercializzazione più rapida di un prodotto sono invece difficilmente quantificabili.

#### **Link alla versione PDF**

[www.dfae.admin.ch/europa/ostacoli-tecnici-commercio](http://www.dfae.admin.ch/europa/ostacoli-tecnici-commercio)

#### **Maggiori informazioni**

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Settore Misure non tariffarie

Tel. +41 58 462 56 56, [info@seco.admin.ch](mailto:info@seco.admin.ch), [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, [europa@eda.admin.ch](mailto:europa@eda.admin.ch)

[www.dfae.admin.ch/europa\\_it](http://www.dfae.admin.ch/europa_it)